



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO - FINANZIARIO*

N° 174  
DATA  
19.04.2011

**OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico, parco Castello di San Martino (zona voliera) in data 29/05/2011. Padre Andrea, in qualità di parroco di S. Maria Annunziata di Fossanova.**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la domanda prodotta in data 15.03.2011 prot. n. 4184 da Padre Andrea, in qualità di Parroco di S. Maria Annunziata di Fossanova, tendente ad ottenere la concessione temporanea in data 29.05.2011, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 per l'utilizzo del palco ubicato nella zona voliera del parco del Castello di San Martino per svolgimento spettacolo teatrale.

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

### C O N C E D E

a Padre Andrea, in qualità di Parroco di S. Maria Annunziata di Fossanova, di occupare temporaneamente il Parco del Castello di San Martino (ZONA VOLIERA) con utilizzo del palco in data 29.05.2011, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, per i motivi sopra citati a **condizione che vengano rispettate le norme vigenti per il rispetto e la tutela della flora e della fauna del parco e dei relativi beni mobili, e, inoltre, venga assicurato il regolare passaggio dei pedoni e degli autoveicoli sulla strada d'accesso al Castello** e comunque che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità e che vengano salvaguardati tutti i diritti di terzi, **determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art.18 lettera f del regolamento Cosap vigente;**

**Il concessionario ha l'obbligo di:**

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990, gli accordi inerenti l'allaccio debbono essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuale l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**f.to rag. Rachele Mastrantoni**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **26/04/2011** ;

**O-** non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0773-912219.

Priverno, lì **21/4/2011**

### **IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale  
Priverno lì 19/4/2011  
Il Responsabile del dipartimento  
Rag. Mastrantoni Rachele